

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 maggio 2025, n. 718

Linee guida e criteri di elaborazione, attuazione e controllo dei piani di gestione forestale per le superfici boscate di proprietà pubblica: approvazione.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTI:

- gli artt. 4, 5 e 6 della L.R. 4 febbraio 1997, n. 7;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 3261 del 28 luglio 1998;
- gli artt. 4 e 16 del D.lgs. n. 165 del 30.03.2001 e ss.mm.ii.;
- gli artt. 43 e 44 dello Statuto della Regione Puglia;
- il Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 e ss.mm.ii., recante l'Atto di Alta Organizzazione "M.A.I.A. 2.0";
- il Regolamento interno di questa Giunta;

VISTO il documento istruttorio della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali del Dipartimento Agricoltura Sviluppo Rurale ed Ambientale, concernente l'argomento in oggetto, e la conseguente proposta dell'Assessore all'Agricoltura, Risorse Idriche, Tutela delle Acque e Autorità Idraulica, dott. Donato Pentassuglia;

PRESO ATTO

- a) delle sottoscrizioni dei responsabili della struttura amministrativa competente, ai fini dell'attestazione della regolarità amministrativa dell'attività istruttorie e della proposta, ai sensi dell'art. 6, co. 8 delle Linee guida sul "Sistema dei controlli interni nella Regione Puglia", adottate con D.G.R. 23 luglio 2019, n. 1374;
- b) della dichiarazione del Direttore di Dipartimento, in merito a eventuali osservazioni sulla proposta di deliberazione, ai sensi degli artt. 18 e 20 del Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 e ss.mm.ii.;

Con voto favorevole espresso all'unanimità dei presenti e per le motivazioni contenute nel documento istruttorio che è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione

DELIBERA

1. di approvare le "Linee guida e criteri di elaborazione, attuazione e controllo dei piani di gestione forestale per le superfici boscate di proprietà pubblica", riportati nell'Allegato A, parte integrante del presente provvedimento;
2. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia in versione integrale.

Il Segretario Generale della Giunta

NICOLA PALADINO

Il Presidente della Giunta

RAFFAELE PIEMONTESE

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Oggetto: Linee guida e criteri di elaborazione, attuazione e controllo dei piani di gestione forestale per le superfici boscate di proprietà pubblica: approvazione.

VISTI:

- il Decreto Legislativo n.34 del 18/7/2018 “Testo unico in materia di foreste e di filiere forestali” (TUFF) e ss.mm.ii;
- il Decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, di concerto con il Ministro della Cultura e il Ministro della Transizione Ecologica del 28/10/2021 “*Disposizioni per la definizione dei criteri minimi nazionali per l’elaborazione dei piani forestali di indirizzo territoriale e dei piani di gestione forestale*”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.289 del 4/12/2021;
- il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 28/10/2021 “*Disposizioni per la definizione dei criteri minimi nazionali inerenti agli scopi, le tipologie e le caratteristiche tecnico-costruttive della viabilità forestale e silvo-pastorale, delle opere connesse alla gestione dei boschi e alla sistemazione idraulico-forestale*”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.286 del 1/12/2021;
- il Decreto legislativo n.152 del 24/3/2006 e ss.mm.ii.;
- la Legge Regionale 21 marzo 2023, n. 1 “Legge in materia di foreste e filiere forestali e disposizioni diverse” e ss.mm.ii.;

PREMESSO CHE:

L'art. 6, commi 7 e 8, del Decreto Legislativo n.34 del 18/7/2018 recita letteralmente:

“7. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, adottato di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono approvate apposite disposizioni per la definizione dei criteri minimi nazionali di elaborazione dei piani forestali di indirizzo territoriale di cui al comma 3 e dei piani di gestione forestale, o strumenti equivalenti, di cui al comma 6, al fine di armonizzare le informazioni e permetterne una informatizzazione su scala nazionale. Le regioni e si adeguano alle disposizioni di cui al periodo precedente entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al presente comma.”

8. Le regioni, in conformità a quanto statuito al comma 7, definiscono i criteri di elaborazione, attuazione e controllo dei piani forestali di indirizzo territoriale di cui al comma 3 e dei piani di gestione forestale o strumenti equivalenti di cui al comma 6. Definiscono, altresì, i tempi minimi di validità degli stessi e i termini per il loro periodico riesame, garantendo che la loro redazione e attuazione venga affidata a soggetti di comprovata competenza professionale, nel rispetto delle norme relative ai titoli professionali richiesti per l'espletamento di tali attività."

In attuazione del suddetto articolo sono stati emanati i seguenti decreti ministeriali:

- il Decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, di concerto con il Ministro della Cultura e il Ministro della Transizione Ecologica del 28/10/2021 *"Disposizioni per la definizione dei criteri minimi nazionali per l'elaborazione dei piani forestali di indirizzo territoriale e dei piani di gestione forestale"*, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.289 del 4/12/2021, ha definito i criteri minimi nazionali per l'elaborazione dei piani forestali di indirizzo territoriale (PFIT) e dei piani di gestione forestale (PGF), o strumenti equivalenti, lasciando alle Regioni, per quanto di loro competenza e in relazione alle rispettive esigenze e caratteristiche ecologiche e socio-economiche, l'eventuale integrazione dei suddetti criteri minimi con ulteriori disposizioni, purché non venga diminuito il livello di tutela e conservazione delle foreste, intese come presidio fondamentale della qualità della vita;
- il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 28/10/2021 *"Disposizioni per la definizione dei criteri minimi nazionali inerenti agli scopi, le tipologie e le caratteristiche tecnico-costruttive della viabilità forestale e silvo-pastorale, delle opere connesse alla gestione dei boschi e alla sistemazione idraulico-forestale"*, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.286 del 1/12/2021, ha definito i criteri minimi nazionali inerenti agli scopi, le tipologie e le caratteristiche tecnico-costruttive della viabilità forestale e silvo-pastorale, delle opere connesse alla gestione dei boschi e alla sistemazione idraulico-forestale secondo quanto disposto all'art. 9 del TUFF, lasciando la possibilità alle Regione di integrare le disposizioni del suddetto provvedimento, purché non venga diminuito il livello di tutela e conservazione delle foreste come presidio fondamentale della qualità della vita;
- il Decreto Dipartimentale n. 64807 del 9/02/2023 *"Norme tecniche riportanti l'elenco delle informazioni e dei formati dei dati alfanumerici e geografici per la predisposizione degli elaborati cartografici tecnico-scientifici, utili agli strumenti di pianificazione forestale di cui all'art. 6, comma 2, del Decreto Interministeriale n. 563765 del 28 ottobre 2021"* che, in attuazione dell'articolo 6, comma 2, del decreto interministeriale del 28/10/2021, ha fornito le specifiche tecniche sugli strati informativi tecnico-scientifici a corredo degli strumenti di

pianificazione, ha emesso le indicazioni sul sistema di riferimento, sulle coordinate geografiche da utilizzare e sul formato dei file vettoriali ed ,infine, ha definito la struttura dei metadati e il formato in cui i dati devono essere inseriti.

CONSIDERATO CHE:

Il Decreto legislativo n.152 del 24/3/2006 “Norme in materia ambientale” e ss.mm.ii all’art.6, comma 4, lettera c-bis, prevede, in merito all’ambito di applicazione della valutazione ambientale strategica (VAS), applicata ai piani e i programmi che possono avere impatti significativi sull’ambiente e sul patrimonio culturale.

“Sono comunque esclusi dal campo di applicazione del presente decreto:

(...)

c-bis) i piani di gestione forestale o strumenti equivalenti, riferiti ad un ambito aziendale o sovraziendale di livello locale, redatti secondo i criteri della gestione forestale sostenibile e approvati dalle regioni o dagli organismi dalle stesse individuati.”

La Legge Regionale 21 marzo 2023, n. 1 “Legge in materia di foreste e filiere forestali e disposizioni diverse” e ss.mm.ii. disciplina la materia dei Piani di Gestione Forestale (PGF) nei seguenti articoli:

- Art. 11 “Piani di gestione forestale e Piano tagli”

1. La pianificazione del patrimonio silvopastorale regionale si attua tramite l’elaborazione e l’applicazione dei Piani di gestione forestale (PGF), e dei Piani di taglio (PT).

2. Il PGF e il PT, in attuazione del PFR e in coordinamento con i PFIT, ove esistenti, rappresentano, per un ambito aziendale o sovraziendale di livello locale, lo strumento operativo per la gestione degli interventi selvicolturali di cui all’articolo 17, comma 4, delle proprietà forestali, pubbliche e private, singole o associate e per i boschi ricadenti in proprietà di uso civico, nonché delle opere ad esse connesse.

3. Il PGF e il PT, in coerenza con i criteri minimi nazionali di cui all’articolo 6, comma 7, del Testo unico, sono:

a) predisposti e approvati secondo quanto previsto dal regolamento forestale regionale di cui all’articolo 12, che definisce anche le procedure e i tempi per l’aggiornamento degli strumenti di pianificazione scaduti;

b) redatti, su iniziativa del proprietario, pubblico o privato, o del soggetto gestore dei terreni interessati, al fine di conseguire obiettivi economici e ambientali, promuovere una tutela attiva e sostenibile del territorio, favorire lo sviluppo in un quadro coordinato e multifunzionale, prevenire i processi di degrado, valorizzare l’ambiente e le risorse esistenti e migliorare il quadro socioeconomico locale.

4. La redazione e l'attuazione dei PGF e dei PT sono affidate a soggetti di comprovata competenza professionale, nel rispetto delle norme relative ai titoli professionali richiesti per l'espletamento di tali attività.

5. Il PGF è obbligatorio per tutte le proprietà pubbliche, singole o associate indipendentemente dalla loro estensione, e per quelle private singole o associate con superficie forestale maggiore o uguale a cinquanta ettari. Nella redazione dei PGF per i boschi di proprietà pubblica possono essere incluse anche le superfici boschive private, purché i rispettivi proprietari ne facciano esplicita richiesta e dichiarino di assoggettarsi ai conseguenti obblighi.

6. Il PGF ha una validità minima di dieci anni e massima di venti anni, in relazione ai contenuti tecnici e ai tempi necessari all'esecuzione degli interventi programmati, con obbligo di riformulazione e adeguamento in caso di particolari necessità.

7. La pianificazione delle superfici forestali di proprietà privata, singole o accorpate, inferiori a cinquanta ettari e superiori o uguali a dieci ettari, deve attuarsi attraverso i PT della durata di almeno dieci anni, con obbligo di riformulazione e adeguamento in caso di particolari necessità, se non si è già provveduto, per tali aree, alla redazione e approvazione di un PGF.

8. Non sono soggetti all'obbligo del PT gli interventi selvicolturali di qualsiasi natura e tipologia su proprietà private inferiori a dieci ettari ed effettuati in conformità a quanto previsto dal regolamento forestale regionale di cui all'articolo 12.

9. I PGF e PT che interessano, in tutto o in parte, superfici boscate ricadenti nell'ambito di aree naturali protette di cui all'articolo 2 della legge 394/1991, o all'interno dei siti della Rete ecologica Natura 2000, istituita ai sensi della direttiva 92/43/CEE, e di altre aree di particolare pregio e interesse da tutelare riconosciute dallo Stato o dalla Regione Puglia, sono soggetti alle prescrizioni contenute nella normativa e negli strumenti di pianificazione e regolamentazione di cui le stesse sono dotate e sono assoggettati alla procedura di valutazione di incidenza

- Art. 17 "Disciplina delle attività di gestione forestale", che disciplina le attività di gestione forestale, definendo puntualmente le tipologie di attività di gestione forestale sostenibile, le loro finalità, le misure in materia di conservazione della biodiversità, di habitat e specie di interesse europeo e nazionale, le sanzioni e le eventuali deroghe, con il rimando per le puntuali specifiche in merito al regolamento forestale di cui all'art. 12.

- Art 43 "Norme transitorie e finali", che recita testualmente al comma 5:

5. Nelle more dell'approvazione del regolamento di cui all'articolo 12, i PGF di cui all'articolo 11 che riguardano il demanio forestale regionale o altre proprietà forestali pubbliche sono approvati, secondo le linee di indirizzo nazionali, dalla Giunta regionale.

PRESO ATTO CHE:

in attuazione del TUFF, art. 6, comma 8, la Regione è tenuta a definire i *“criteri di elaborazione, attuazione e controllo (...) dei piani di gestione forestale o strumenti equivalenti di cui al comma 6”* e inoltre definisca *“i tempi minimi di validità degli stessi e i termini per il loro periodico riesame, garantendo che la loro redazione e attuazione venga affidata a soggetti di comprovata competenza professionale, nel rispetto delle norme relative ai titoli professionali richiesti per l'espletamento di tali attività”*, anche nel rispetto dei principi della Gestione Forestale Sostenibile, come esposti dall'art. 17 della Legge Regionale 1/2023;

CONSIDERATO altresì che:

- una pianificazione quadro rappresenta la base di riferimento per azioni/ misure di intervento da mettere in campo per la realizzazione di obiettivi specifici dei Piani di Gestione Forestale da correlare agli obiettivi della Strategia Regionale per lo Sviluppo Sostenibile;
- con DGR n.495 del 08/04/2020 è stato avviato l'iter di formazione del Programma Forestale Regionale 2020- 2024 e la contestuale VAS, ai sensi della LR 1/2023 e della LR 44/2012, attualmente in fase di ridefinizione nell'ambito di un nuovo processo amministrativo pianificatorio;
- con DGR n. 1279 del 19/09/2022 recante *“Legge Regionale 30 novembre 2000, n.18, art.4. Deliberazione della Giunta regionale 4 giugno 2020, n. 806. Approvazione della Carta dei Tipi Forestali della Regione Puglia”* è stata approvata la Carta dei tipi forestali della Puglia, pubblicata nella sezione tematica *“Foreste, caccia, pesca e biodiversità”* del portale Agricoltura e sul Sistema Informativo Territoriale della Regione Puglia;
- con DGR n. 1133 dell' 8/08/2023 recante *“Legge Regionale 21 marzo 2023, n.1. Deliberazione della Giunta Regionale 24 febbraio 2021, n. 207. Adozione dell'Inventario Forestale della Regione Puglia”* è stato approvato l'inventario forestale della Regione Puglia, pubblicato nella sezione tematica *“Foreste, caccia, pesca e biodiversità”* del portale Agricoltura e sul Sistema Informativo Territoriale della Regione Puglia;

RITENUTO CHE

nelle more dell'approvazione del Piano Forestale Regionale, si rende necessario approvare le linee guida e i criteri per definire i contenuti dei PGF per le superfici boscate di proprietà pubblica, come statuito dall'art.43 della LR 1/2023,

VISTE, infine:

- la D.G.R. 15 settembre 2021, n. 1466 recante l'approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata Agenda di Genere;
- la D.G.R. del 26/09/2024 n. 1295 recante "Valutazione di Impatto di Genere (VIG). Approvazione indirizzi metodologico-operativi e avvio fase strutturale";

Garanzie di riservatezza

La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all'Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE.

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011 E SS.MM.II.

La presente deliberazione non comporta implicazioni, dirette e/o indirette, di natura economico-finanziaria e/o patrimoniale e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale

Esiti Valutazione di impatto di genere: Neutro

Tutto ciò premesso, al fine di procedere, ai sensi del D. lgs 34/2018 e della LR 1/2023, all'approvazione delle linee guida e dei criteri per la elaborazione, attuazione e controllo dei piani di gestione forestale per le superfici boscate di proprietà pubblica, ai sensi dell'art. 4, co. 4, lettera k della L.R. 7/1997 e dell'art. 43 comma 5 della L.R. n. 1/2023, si propone alla Giunta regionale:

1. di approvare le "Linee guida e criteri di elaborazione, attuazione e controllo dei piani di gestione forestale per le superfici boscate di proprietà pubblica", riportati nell'Allegato A, parte integrante del presente provvedimento;
2. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia in versione integrale.

I sottoscritti attestano la regolarità amministrativa dell'attività istruttoria e della proposta, ai sensi dell'articolo 6 comma 3 lettere da a) ed e) delle linee guida sul "sistema dei controlli interni nella regione Puglia" adottate con D. G. R. 23 luglio 2019, n. 1374.

La Responsabile E.Q. "Attuazione politiche forestali regionali"

dott.ssa Rosabella Milano

 Rosabella
Milano
19.05.2025
10:56:42
GMT+02:00

Il Dirigente della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali

dott. Domenico Campanile

 Domenico
Campanile
19.05.2025
15:05:54
GMT+02:00

Il Direttore di Dipartimento, ai sensi degli artt. 18 e 20 del Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22, e ss.mm.ii. NON RAVVISA osservazioni alla presente proposta di D.G.R.

Il Direttore di Dipartimento
prof. Gianluca Nardone

 GIANLUCA
NARDONE
20.05.2025
10:38:37
UTC

L'Assessore all'Agricoltura, Risorse Idriche, Tutela delle Acque e Autorità Idraulica dott. Donato Pentassuglia, ~~d'intesa con l'Assessore al Bilancio, Ragioneria, Finanze e Affari Generali, avv. Fabiano Amati, per la parte relativa all'applicazione della quota vincolata del risultato di amministrazione,~~ ai sensi del vigente Regolamento della Giunta Regionale,


propone

alla Giunta Regionale l'adozione del presente atto.

L'Assessore all'Agricoltura, Risorse Idriche, Tutela delle Acque e Autorità Idraulica

dott. Donato Pentassuglia

 DONATO
PENTASSUGLIA



Il Dirigente della Sezione Gestione Sostenibile
e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali
Dott. Domenico Campanile



Allegato A

Linee Guida e criteri di elaborazione, attuazione e controllo dei Piani di Gestione Forestale per le superfici boscate di proprietà pubblica

1. Premessa

I Piani di Gestione Forestale (PGF) necessitano di linee guida e di criteri di elaborazione, attuazione e controllo, in applicazione del Decreto Legislativo n.34 del 18/7/2018 “Testo unico in materia di foreste e di filiere forestali” (TUFF) e quale recepimento dei seguenti Decreti Ministeriali:

- Decreto Interministeriale del 28/10/2021 “*Disposizioni per la definizione dei criteri minimi nazionali inerenti agli scopi, le tipologie e le caratteristiche tecnico-costruttive della viabilità forestale e silvo-pastorale, delle opere connesse alla gestione dei boschi e alla sistemazione idraulico-forestale*”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.286 del 1/12/2021;
- Decreto Interministeriale del 28/10/2021 “*Disposizioni per la definizione dei criteri minimi nazionali per l’elaborazione dei piani forestali di indirizzo territoriale e dei piani di gestione forestale*”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.289 del 4/12/2021;
- Decreto Dipartimentale n. 64807 del 9/02/2023 “*Norme tecniche riportanti l’elenco delle informazioni e dei formati dei dati alfanumerici e geografici per la predisposizione degli elaborati cartografici tecnico-scientifici, utili agli strumenti di pianificazione forestale di cui all’art. 6, comma 2, del Decreto Interministeriale n. 563765 del 28 ottobre 2021*”.

La normativa regionale di riferimento è la Legge Regionale 21 marzo 2023, n. 1 “*Legge in materia di foreste e filiere forestali e disposizioni diverse*” e ss.mm.ii., che norma i PGF nei seguenti articoli:

- Art. 11 “Piani di gestione forestale e Piano tagli”, che recita testualmente:

1. *La pianificazione del patrimonio silvopastorale regionale si attua tramite l’elaborazione e l’applicazione dei Piani di gestione forestale (PGF), e dei Piani di taglio (PT).*
2. *Il PGF e il PT, in attuazione del PFR e in coordinamento con i PFIT, ove esistenti, rappresentano, per un ambito aziendale o sovraziendale di livello locale, lo strumento operativo per la gestione degli interventi selvicolturali di cui all’articolo 17, comma 4, delle proprietà forestali, pubbliche e*

private, singole o associate e per i boschi ricadenti in proprietà di uso civico, nonché delle opere ad esse connesse.

3. Il PGF e il PT, in coerenza con i criteri minimi nazionali di cui all'articolo 6, comma 7, del Testo unico, sono:

a) predisposti e approvati secondo quanto previsto dal regolamento forestale regionale di cui all'articolo 12, che definisce anche le procedure e i tempi per l'aggiornamento degli strumenti di pianificazione scaduti;

b) redatti, su iniziativa del proprietario, pubblico o privato, o del soggetto gestore dei terreni interessati, al fine di conseguire obiettivi economici e ambientali, promuovere una tutela attiva e sostenibile del territorio, favorire lo sviluppo in un quadro coordinato e multifunzionale, prevenire i processi di degrado, valorizzare l'ambiente e le risorse esistenti e migliorare il quadro socioeconomico locale.

4. La redazione e l'attuazione dei PGF e dei PT sono affidate a soggetti di comprovata competenza professionale, nel rispetto delle norme relative ai titoli professionali richiesti per l'espletamento di tali attività.

5. Il PGF è obbligatorio per tutte le proprietà pubbliche, singole o associate indipendentemente dalla loro estensione, e per quelle private singole o associate con superficie forestale maggiore o uguale a cinquanta ettari. Nella redazione dei PGF per i boschi di proprietà pubblica possono essere incluse anche le superfici boschive private, purché i rispettivi proprietari ne facciano esplicita richiesta e dichiarino di assoggettarsi ai conseguenti obblighi.

6. Il PGF ha una validità minima di dieci anni e massima di venti anni, in relazione ai contenuti tecnici e ai tempi necessari all'esecuzione degli interventi programmati, con obbligo di riformulazione e adeguamento in caso di particolari necessità.

7. La pianificazione delle superfici forestali di proprietà privata, singole o accorpate, inferiori a cinquanta ettari e superiori o uguali a dieci ettari, deve attuarsi attraverso i PT della durata di almeno dieci anni, con obbligo di riformulazione e adeguamento in caso di particolari necessità, se non si è già provveduto, per tali aree, alla redazione e approvazione di un PGF.

8. Non sono soggetti all'obbligo del PT gli interventi selvicolturali di qualsiasi natura e tipologia su proprietà private inferiori a dieci ettari ed effettuati in conformità a quanto previsto dal regolamento forestale regionale di cui all'articolo 12.

9. I PGF e PT che interessano, in tutto o in parte, superfici boscate ricadenti nell'ambito di aree naturali protette di cui all'articolo 2 della legge 394/1991, o all'interno dei siti della Rete ecologica Natura 2000, istituita ai sensi della direttiva 92/43/CEE, e di altre aree di particolare pregio e interesse da tutelare riconosciute dallo Stato o dalla Regione Puglia, sono soggetti alle prescrizioni contenute nella normativa e negli strumenti di pianificazione e regolamentazione di cui le stesse sono dotate e sono assoggettati alla procedura di valutazione di incidenza

- Art. 12 "Regolamento forestale" che recita testualmente al comma 2:

1. Il regolamento forestale:

(...)

e) disciplina le modalità di elaborazione, approvazione e attuazione degli strumenti di pianificazione previsti negli articoli 10 e 11;

- Art 43 "Norme transitorie e finali", che recita testualmente al comma 5:

5. Nelle more dell'approvazione del regolamento di cui all'articolo 12, i PGF di cui all'articolo 11 che riguardano il demanio forestale regionale o altre proprietà forestali pubbliche sono approvati, secondo le linee di indirizzo nazionali, dalla Giunta regionale.

2. Indicazioni generali

I Piani di Gestione Forestale (PGF) rappresentano strumenti finalizzati a garantire la tutela, la valorizzazione e la gestione sostenibile delle risorse forestali e silvo-pastorali di proprietà pubblica e sono stilati in coordinamento con i Piani Forestali d'Indirizzo Territoriali, ove esistenti.

I PGF costituiscono strumenti di analisi, definizione ed applicazione dei criteri alla base della gestione sostenibile dei beni silvo-pastorali, nonché di tutela e valorizzazione della biodiversità e di progettazione degli interventi infrastrutturali, di riqualificazione ambientale e di valorizzazione.

I PGF definiscono gli interventi colturali utili e attuano, in termini tecnico-forestali, indirizzi, prescrizioni, vincoli, indicazioni programmatiche e di pianificazione territoriale derivanti dagli strumenti di programmazione e di pianificazione territoriale e ambientale sovraordinati vigenti.

I PGF hanno una durata minima di dieci anni e massima di venti; fino alla emanazione del Regolamento Forestale ex art. 12 della LR 1/2023, sono redatti secondo le presenti linee guida, valide solo per i boschi di proprietà pubblica.

All'entrata in vigore del Regolamento Forestale, il soggetto proponente ha l'obbligo di verificare la conformità del PGF approvato con le presenti guida al suddetto Regolamento, ed eventualmente sottoporre il PGF a modifiche/integrazioni.

La revisione del PGF deve appurare tutte le variazioni nel frattempo verificatesi (variazioni di provvigioni, di forme di governo, di modelli colturali, del particellare, della cartografia e dei numerosi altri dati e notizie raccolti in precedenza, ecc.), da riportare nel nuovo elaborato.

La redazione e l'attuazione dei PGF deve essere affidata a soggetti di comprovata competenza professionale, nel rispetto delle norme relative ai titoli professionali richiesti per l'espletamento di tali attività.

I presenti Criteri sono approvati in conformità ai Criteri minimi nazionali di cui ai suddetti Decreti Ministeriali, in attuazione dell'Art. 6 del D.Lgs. 34/2018 ed in ottemperanza ai principi della gestione forestale sostenibile di cui all'art. Art. 17 *"Disciplina delle attività di gestione forestale"*.

3.Struttura e contenuti dell'elaborato del PGF

Il PGF è costituito dai seguenti elaborati:

1. relazione tecnica;
2. allegati;
3. elaborati cartografici.

3.2 Relazione tecnica

La relazione tecnica contiene la descrizione delle risorse forestali oggetto della pianificazione con particolare riferimento ai soprassuoli forestali, alle loro caratteristiche, attitudini e problematiche, agli obiettivi della gestione e le operazioni da compiere per il loro conseguimento.

I contenuti minimi della relazione tecnica sono i seguenti:

- Obiettivi della gestione
- Aspetti storici
- Forme di tutela evidenziando per ognuna le misure a tutela della biodiversità, del paesaggio e delle aree sensibili
- L'Ambiente fisico:
 - ✓ Aspetti climatici e bioclimatici
 - ✓ Bioclima

- ✓ Aspetti geologici
- ✓ Aspetti pedologici
- ✓ Aspetti idrogeologici
- ✓ Aspetti morfologici
- L'Ambiente biologico:
 - ✓ Componente vegetazionale
 - ✓ Biodiversità
 - ✓ Componente faunistica
- Indagini preliminari alla Pianificazione:
 - ✓ Indagine catastale
 - ✓ Verifica e descrizione dei confini
 - ✓ Verifica e descrizione della viabilità
 - ✓ Scomposizione del Complesso forestale in particelle assestamentali e loro descrizione
 - ✓ Aree di monitoraggio
 - ✓ Censimento delle strutture e dei manufatti
- Piano degli interventi:
 - ✓ Interventi di ordine amministrativo
 - ✓ Interventi di ordine biologico
 - ✓ Interventi di ordine costruttivo
- Descrizione degli Elaborati cartografici:
 - ✓ Strati informativi disponibili in banche dati pubbliche
 - ✓ Strati informativi realizzati ex-novo
 - ✓ Cartografie del PGF
- Bibliografia consultata
- Sitografia consultata.

3.3 Allegati

Gli allegati al PGF comprendono il registro particellare, il piano degli interventi selvicolturali e il piano dei tagli in caso di complessi forestali a finalità produttiva, il prospetto degli interventi infrastrutturali e di miglioramento, di seguito descritti:

a) Registro particellare

Il registro particellare costituisce l'unità di base della pianificazione. Ciascuna particella è caratterizzata da un soprassuolo sufficientemente omogeneo, da condizioni di fertilità uniformi, da confini facilmente individuabili in quanto coincidenti, di regola, con linee naturali o con linee artificiali (strade, recinzioni, linee elettriche, etc.) già esistenti, ovvero limiti fisiografici e non geometrici.

Per ogni particella assestamentale sono riportati i seguenti dati:

- codice alfanumerico identificativo
- Comune
- località
- coordinate di riferimento
- superficie totale e superficie a bosco (ha):
 - a) descrizione dei confini,
 - b) descrizione dell'ambiente fisico (geologia, morfologia, suolo),
 - c) descrizione delle strutture presenti (viabilità, fasce tagliafuoco, recinzioni, etc.),
 - d) caratteristiche del soprassuolo: tipo forestale, tipo colturali, forma di governo),
 - e) descrizione dell'area di monitoraggio. L'area di monitoraggio è un'area con superficie minima di 1000 mq, rappresentativa delle condizioni medie del popolamento arboreo, localizzazione, quota e coordinate geografiche di riferimento. In base ai dati rilevati dall'area di monitoraggio, si riportano i dati relativi quali numero di alberi e specie ad ettaro per classi diametriche, distribuzione dell'area basimetrica per classi diametriche e per specie, altezza media del popolamento arboreo,
- accessibilità, classificata in:
 - a) ben servita: area forestale con densità di strade silvo-pastorali e viabilità principale camionabile, espressa in metri lineari per ettaro, pari almeno a 30 m/ha;
 - b) scarsamente servita: area forestale con densità di strade silvo-pastorali e viabilità principale, camionabile, espressa in metri lineari per ettaro, compresa tra i 15m/ha e i a 30 m/ha;
 - c) non servita: area forestale con densità di strade silvo-pastorali e viabilità principale camionabile, espressa in metri lineari per ettaro, inferiore ai 15m/ha;
- emergenze naturalistiche (eventuale presenza di habitat o altro)

- indirizzo di gestione, classificato in termine di funzione prevalente (funzione protettiva, naturalistica e per la conservazione della biodiversità, produttiva, sociale e culturale, altre funzioni); per i soprassuoli con prevalente indirizzo produttivo, età del soprassuolo, anno di rilevamento dendrometrico, massa legnosa in piedi e incremento corrente della massa legnosa (dati dall'inventario forestale)
- forme di tutela
- interventi realizzati nel passato (specificare l'anno dell'ultimo intervento selvicolturale)
- interventi selvicolturali programmati nel periodo di validità del PGF
- documentazione fotografica.

b) Piano degli interventi selvicolturali e piano dei tagli in caso di complessi forestali a finalità produttiva

Indicare per singolo anno o gruppo di anni gli interventi programmati nel periodo di validità del PGF, le particelle forestali interessate, la superficie oggetto dell'intervento ed eventualmente la massa legnosa interessata.

c) Prospetto degli interventi infrastrutturali e di miglioramento

Indicare per singolo anno o gruppo di anni gli interventi programmati nel periodo di validità del PGF, gli interventi infrastrutturali o i miglioramenti programmati e le particelle forestali interessate.

3.4 Elaborati cartografici

La cartografia corredata al PGF comprende:

- a) Carta dei vincoli gravanti sulle superfici oggetto di pianificazione,
- b) Carta delle tipologie forestali,
- c) Carta assestamentale delle unità di base di pianificazione,
- d) Carta della viabilità forestale esistente,
- e) Carta degli interventi selvicolturali programmati nel periodo di validità del PGD,
- f) Carta degli interventi infrastrutturali e dei miglioramenti,
- g) Carta catastale delle proprietà.

4. Viabilità forestale

Ai sensi dell'art. 29 della LR 1/2023, la viabilità silvo- pastorale comprende la rete di strade, piste, vie di esbosco, piazzole e opere forestali aventi carattere permanente o transitorio, comunque vietate al transito ordinario, con fondo prevalentemente non asfaltato e a carreggiata unica, percorribili con mezzi motorizzati e che interessano o attraversano le aree boscate e pascolive, finalizzata alla tutela, alla gestione e alla valorizzazione del patrimonio silvopastorale.

Nelle more dell'approvazione del Programma Forestale Regionale e del regolamento regionale ex art.12 della LR 1/2023, si applicano i criteri di cui al Decreto Interministeriale del 28/10/2021 "Disposizioni per la definizione dei criteri minimi nazionali inerenti agli scopi, le tipologie e le caratteristiche tecnico-costruttive della viabilità forestale e silvo-pastorale, delle opere connesse alla gestione dei boschi e alla sistemazione idraulico-forestale", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.286 del 1/12/2021.

5. Informazioni e formati alfanumerici e geografici

La banca dati nazionale di archiviazione informatica è prevista dall'articolo 6, comma 2, del decreto interministeriale del 28/10/2021, che ha disposto che, con atto successivo, fossero definiti puntualmente *"l'elenco e i formati dei dati alfanumerici e geografici necessari per creare la banca dati nazionale di archiviazione informatica, ivi compresa la struttura dati per un'eventuale registrazione degli interventi selvicolturali realizzati in attuazione di piani e degli eventi occorsi, nonché le modalità con cui riportare i metadati"*. Tanto è stato attuato con il decreto dipartimentale n. 64807 del 9 febbraio 2023 con il quale si stabilisce come strutturare i PGF e strumenti equivalenti ai PGF, ovvero i loro elaborati cartografici fondamentali, per rendere i piani il più possibile omogenei a livello nazionale e internazionale.

Sono pertanto recepite le indicazioni relative agli strati informativi tecnico-scientifici a corredo degli strumenti di pianificazione ed il rispetto della direttiva europea INSPIRE (Infrastructure for Spatial Information in Europe- 2007/2/EC), le indicazioni sul sistema di riferimento, sulle coordinate geografiche da utilizzare e sul formato dei file vettoriali ed ,infine, la struttura dei metadati e il formato in cui i dati devono essere inseriti.

Si rimanda al suddetto decreto dipartimentale n. 64807 del 9 febbraio 2023 *"Norme tecniche riportanti l'elenco delle informazioni e dei formati dei dati alfanumerici e geografici per la predisposizione degli elaborati cartografici tecnico-scientifici, utili agli strumenti di pianificazione"*

forestale di cui all'art. 6, comma 2, del Decreto Interministeriale n. 563765 del 28 ottobre 2021"
ogni altra attuazione delle disposizioni ministeriali.

6. Controllo dei PDG per boschi di proprietà pubblica

La competenza sul controllo dei PGF dei soggetti di cui all'art. 43, comma 5 della L.R. 1/2023 e s.m.i. è in capo alla Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Naturali e Forestali, che si avvale dei Servizi Territoriali competenti per territorio per la verifica dei requisiti tecnici, la descrizione delle condizioni stazionali e la verifica delle aree di taglio.

Fino all'approvazione del Regolamento Regionale ex art. 12, continuano a rimanere in vigore le norme sulle procedure per ottenere l'autorizzazione al taglio di cui al Regolamento Regionale n. 17 del 2019, anche per le superfici boscate aventi un PGF approvato.